

Distributori di acqua potabile pubblica destinata al consumo umano

Descrizione

Sono considerati vere e proprie attività di somministrazione i distributori di acqua destinata al consumo umano, sottoposta a processi di trattamento (noti come “fontanelli”, “chioschi dell’acqua”, “cassette dell’acqua” e simili), che distribuiscono acqua, a titolo gratuito o a pagamento, da consumare sia direttamente in loco sia dopo riempimento di appositi contenitori forniti dal gestore o portati dai consumatori.

Con Sentenza n. 10285/2018 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, infatti, ha stabilito che le unità distributive aperte al pubblico di acqua destinata al consumo umano sottoposta a processi di trattamento, variamente denominate, attuano una “somministrazione di bevande”.

Si rende quindi necessario procedere con la costituzione dell’anagrafica di queste particolari strutture in quanto attività di somministrazione di bevande, specificando che **i relativi gestori assumono la veste di “Operatori del Settore Alimentare” (OSA) e sono quindi soggetti al rispetto della disciplina vigente e in particolare agli obblighi di registrazione ex art. 6 del Regolamento CE 852/2004.**

Nei Piani di Autocontrollo adottati devono essere individuati, per ciascuna unità distributiva, i relativi punti critici di controllo e predisposte analisi di laboratorio che contemplino sia il mantenimento dei parametri relativi alla potabilità dell’acqua sia il controllo di eventuali cessioni derivanti dai materiali a contatto con l’acqua.

Modalità di richiesta

Quale “Operatore del Settore Alimentare” (OSA) ciascun gestore deve effettuare la notifica ai fini della registrazione (Regolamento Ce 852/2004) , tramite il Sistema Star, selezionando la voce endoprocedimento “ASL90” – sezione “Distributori” – voce “Distributori di acqua potabile – “cassette dell’acqua”.

Requisiti del richiedente

I richiedenti sono i gestori di distributori di acqua potabile pubblica destinata al consumo umano, che assumono la veste di OSA.

Costi

I costi sono indicati nella pagina Diritti Suap

Reclami ricorsi opposizioni

FORME DI TUTELA AMMINISTRATIVE E GIURISDIZIONALI

Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

POTERE SOSTITUTIVO

In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale,